



COMUNE DI CASELETTE

Provincia di Torino

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SITI IN CASELETTE VIA VAL DELLA TORRE 125 ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI

PREMESSO CHE

da tempo la Squadra Volontari Antincendi Boschivi opera nel Comune di Caselette, al fine di incentivarne il servizio, l'Amministrazione comunale ha realizzato un immobile da destinare a loro sede realizzata in parte con propri fondi, in parte con specifico finanziamento regionale (D.D. 06/04/2011 pubblicato sul BUR n. 20 del 19/05/2011) ed in parte con contributi privati;

FRA

il Comune di Caselette, rappresentato dal Geom. Enrico Malandrone, nato a Rivoli il 01/05/1969 il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune di Caselette (P.I. 01290670015) che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, in forza del Decreto di nomina n. 4/2009 del 09/06/2009.

E

la Squadra Volontari A.I.B. di Caselette, in seguito indicata con la qualifica di "concessionario", C.F. 95570730010, con sede legale in Caselette (TO), Via Alpignano 48, rappresentata dal Caposquadra pro-tempore Sig. OLIVETTI Livio, nato a Caselette (TO) il 24/05/1948

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il concessionario, prende in consegna i locali di proprietà del concedente siti in Caselette, Via Val della Torre 125, individuati nel NCEU al Foglio 8 n. 224, come da planimetria allegata, con le destinazioni in essa indicata. I locali, rispondenti alle norme vigenti, sono dotati di impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento

alimentato a gas gpl con bombolone interrato ubicato nell'area di pertinenza del fabbricato, nonché di impianto antintrusione. La superficie complessiva dell'immobile è pari a mq.155 circa.

Il concessionario si impegna ad utilizzare i locali di cui sopra esclusivamente per scopi consoni ai fini statutari e/o nell'ambito delle attività previste per la protezione civile. Il concedente si riserva in ogni momento di utilizzare la struttura per proprie necessità, dandone congruo preavviso al concessionario.

Art. 2 - A fronte dell'uso gratuito dei locali, il concessionario si impegna, a proprio e totale esclusivo carico, ad assicurarne la perfetta e costante manutenzione ordinaria, compresa l'area di pertinenza individuata a nord dalla recinzione, a sud e ad ovest dal cordolo di divisione dall'area parcheggio e ad est dal canale scaricatore di Via Val della Torre, ad eccezione di particolari casi che verranno esaminati dalla Giunta Comunale.

Spetterà invece al concedente, previa adozione dei provvedimenti necessari, la manutenzione straordinaria degli stessi e qualunque opera si renda necessaria per adeguare la struttura alle norme vigenti per assicurarne il corretto utilizzo e sicurezza.

Il concessionario opererà i propri interventi nel rispetto dello Statuto del Corpo A.I.B. o di emergenza di protezione civile in caso di eventi atmosferici eccezionalmente avversi, al fine di garantire la salvaguardia boschiva, ambientale, nonché la vita dei cittadini e dei loro beni.

Il concessionario, nel rispetto degli impegni sopracitati, si rende disponibile a collaborare allo svolgimento dei servizi quali:

- inaffiatura delle piante, aiuole, siepi e fioriere presenti in Via Martiri della Libertà, Piazza della Chiesa, Piazzetta Don Pautasso, Piazza Cays, Scuola Materna, Biblioteca, Salone Polivalente e Ambulatori comunali, in caso di particolare stato siccitoso, emergenza o di motivata richiesta del concedente;
- supporto logistico per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal concedente;
- future attività e/o esigenze da concordare preventivamente fra le parti.

Art. 3 - Tutte le spese relative ai servizi necessari per la gestione dei locali (energia elettrica, gpl, acqua, raccolta rifiuti), nonché la manutenzione dell'impianto di riscaldamento, saranno a carico del concedente, al fine di concordare l'assegnazione al concessionario di una quota fissa forfettaria annuale a copertura delle spese di gestione dei locali stessi, che il concessionario gestirà autonomamente.

Art. 4 - Il concessionario dovrà fornire tutto il materiale di arredo e quant'altro occorra per lo svolgimento delle varie attività da esso programmate e sarà di proprietà del medesimo.

Qualora si debbano installare particolari attrezzature e/o apparecchiature per le quali siano previste autorizzazioni e/o pareri del concedente o di altri enti, organi e pubblici uffici, dovranno essere seguite le procedure previste dalla normativa vigente. In ogni caso il concedente, nella sua qualità di proprietario dell'immobile, potrà in ogni momento effettuare sopralluoghi e prescrivere l'esecuzione di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione che dovessero rendersi necessari.

Art. 5 - Qualora il concessionario ravvisasse l'opportunità di eseguire interventi di miglioria, dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione al concedente che dovrà in ogni caso essere discussa ed approvata dalla Giunta comunale, in particolare il caso in cui si renda necessaria l'eventuale compartecipazione del concedente alle spese derivanti da tali opere.

Eventuali danni alle strutture imputabili al concessionario saranno a carico del medesimo che dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale al fine di verificare l'entità del danno e di accertare che allo stesso sia data tempestiva riparazione.

In caso di mancato o ritardato intervento da parte del concessionario, il concedente si attiverà per risolvere la criticità, con richiesta del risarcimento del danno da parte del concessionario.

Art. 6 - Il concessionario è tenuto a consegnare al concedente copia di polizza assicurativa, con massimale idoneo, che copra i rischi derivanti da danni che venissero causati a terzi, o a cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse all'interno della struttura e nelle aree di pertinenza.

In ogni caso il concedente assicura la struttura e le parti di pertinenza oggetto della presente convenzione, nonché i beni mobili di proprietà comunale in quanto appartenenti al patrimonio comunale, contro danni derivanti da furto, incendio, atti vandalici non imputabili al concessionario e da ogni altra calamità.

Art. 7 - La durata della convenzione di concessione in uso dei locali è stabilita in cinque anni a far data dalla sottoscrizione della stessa, senza possibilità di proroga tacita. Il concedente convocherà il concessionario almeno novanta giorni prima della scadenza naturale della convenzione per eventuale rinnovo di ulteriori cinque anni, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Alla scadenza della presente convenzione, il concessionario si obbliga a restituire al concedente il bene in oggetto pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento.

Il concessionario, prima della scadenza naturale della convenzione, potrà restituire il bene al proprietario in qualsiasi momento, con un preavviso di novanta giorni comunicato all'ente mediante lettera raccomandata A/R.

Il concedente altresì si riserva di rientrare in possesso della struttura per motivo di pubblico interesse o per qualsiasi giustificato intervento, comunicandone la necessità al concessionario con preavviso minimo di giorni trenta, salvo per casi eccezionali che rendano immediata la necessità di utilizzo.

La presente convenzione di concessione, per quanto non espressamente richiamato nel suo contesto, è disciplinata esclusivamente dalle norme del Capo XIV (articoli dal 1803 al 1812) del Codice Civile e dalle vigenti normative emanate in materia.

In particolare il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per le attività poste in essere nei locali in uso.

L'inadempienza da parte del concessionario di uno dei patti contenuti nella presente convenzione produrrà, ipso jure, la risoluzione della stessa.

Per eventuali controversie relative alla presente convenzione di concessione si dichiara competente il Foro di Torino.

La presente convenzione d'uso gratuito viene redatta in doppio originale e sarà soggetta a registrazione in caso di utilizzo a spese della parte che ne avrà interesse.

Letto e sottoscritto dalle parti

Caselette, li

Per il Comune

Geom. Enrico Malandrone

Per l'Associazione A.I.B.

Livio Olivetti

Allegati:

- Planimetria dei locali
- Relazione e documentazione fotografica dello stato di fatto

PIANTA SCALA 1:100

